

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER:

1. AFFINITA MARIA nata a NAPOLI il 29/05/1976 c.f. FFMRA76E69F839J,
2. ADDESA MADDALENA nata a AVELLINO il 13/01/1986 c.f. DDSMDL86A53A509U
3. AIELLO SILVANA nata a VICO EQUENSE il 04/10/1966 c.f. LLASVN66R44L845Q
4. ACAMPORA VERONICA nata a NAPOLI il 28/05/1977, c.f. CMPVNC77E69F839P

rappresentate e difese dall'Avv. Ferdinando Gelo (Fax 081/9639753; Pec: ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto., co domicilio digitale eletto presso la pec di quest'ultimo

Contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello stato.

Nonché nei confronti di

Eusebi Cristina c.f.SBECST76S66F257N residente in Pescara alla via Di Girolamo n. 50
Cap 65125

- controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. Del Decreto Dipartimentale prot. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del personale scolastico Generale con il quale veniva approvato e pubblicato, a seguito della prova scritta tenutasi il 18.10.2018, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti.
2. Degli atti e provvedimenti con i quali l'amministrazione scolastica ha attribuito alla ricorrente Affinita Maria quale punteggio per la prova scritta, il punteggio di 52,00; alla ricorrente Acampora Veronica il punteggio di 63,00; alla ricorrente Aiello Silvana il punteggio di 46,50 e alla ricorrente Addesa Maddalena il punteggio di 45,50.

3. Degli atti e provvedimenti con i quali, in occasione dello svolgimento della prova tenutasi il 18.10.2018, il Comitato di vigilanza istituito presso l'Istituto "Vanvitelli" di Caserta, nonostante l'interruzione di energia elettrica, non concedeva ai ricorrenti alcun tempo supplementare per lo svolgimento della prova scritta;

PREMESSO

1. Che, con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ad un Corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici.
2. Che, l'art. 8 del Bando ha previsto lo svolgimento di una prova scritta finalizzata alla selezione dei partecipanti alla prova orale.
3. Che, la disposizione citata prevede che:" 1. *I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.* 2. *La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.* 3. *Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.* 4. *La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.* 5. *I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.* 6. *Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.* 7. *La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.* 8. *A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16*

punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. “

4. Che, con avviso del 14.09.2018, il Ministero dell'Istruzione diramava il calendario della prova scritta che si sarebbe tenuta nel giorno 18.10.2018, presso varie sedi scolastiche.
5. Che, i ricorrenti venivano convocati a sostenere la prova scritta presso l'Istituto Scolastico “Vanvitelli” di Caserta.
6. Che, la prova aveva inizio alle ore 09:55 circa, presenti gli odierni ricorrenti.
7. Che, come riportato nel verbale del Comitato di vigilanza istituito presso l'Istituto Scolastico “Della Porta” di Napoli, alle ore 12:00, dopo circa due ore dall'inizio della prova, la prova era interrotta per una interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica.
8. Che, alle ore 12:05, tornava la corrente elettrica; indi alle ore 12:10 veniva completata la procedura di ripristino;
9. Che, per uno dei candidati, la prova non veniva ripristinata, sicchè quest'ultimo era costretto a ripeterla ab initio.
10. Che, per i ricorrenti, il restante tempo a disposizione per terminare la prova veniva fatto decorrere immediatamente, senza che fosse concesso loro il tempo necessario per verificare la correttezza e la corrispondenza dei dati salvati e ripristinati dalla rispettiva postazione informatica.
11. Che, prima di far ripartire il tempo a disposizione per l'ultimazione della prova, il Comitato di vigilanza avrebbe dovuto concedere ai candidati un congruo tempo per verificare la correttezza e la corrispondenza dei dati salvati e ripristinati da ciascuna postazione, tanto più che per uno di essi l'elaborato era risultato irrimediabilmente perso.
12. Che, pertanto, i ricorrenti hanno dovuto impiegare gran parte del restante tempo a disposizione per completare la prova a ricontrollare quanto già fatto, onde verificare la correttezza del ripristino la corrispondenza dei dati salvati con quanto da loro prodotto sino al momento del Balckout elettrico.

13. Che, ciò ha condizionato in negativo lo svolgimento della prova da parte dei ricorrenti i quali, dopo oltre due ore dall'inizio della prova, hanno dovuto impiegare le energie residue per ricontrollare dall'inizio il proprio elaborato, solo per assicurarsi che il blackout elettrico non avesse compromesso quanto svolto sino a quel momento.
14. Che, certamente, non poteva essere il comitato di vigilanza o il tecnico d'aula a verificare che la prova ripristinata fosse effettivamente rispondente a quanto sino ad allora prodotto dai candidati.
15. Che, all'esito della prova, la ricorrente Affinità Maria conseguiva il punteggio di 52,00, la ricorrente Acampora Veronica il punteggio di 63,00; la ricorrente Aiello Silvana il punteggio di 46,50 e la ricorrente Addesa Maddalena il punteggio di 45,50.
16. Che, con Decreto Dipartimentale prot. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del personale scolastico Generale con il quale veniva approvato e pubblicato, a seguito della prova scritta tenutasi il 18.10.2018, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.
17. Che, i nominativi dei ricorrenti non figurano nel suddetto elenco

Tanto premesso s'impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

1 – Eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza; Violazione art. 3 Cost. e 1 legge 241/1990; Violazione del principio del giusto procedimento e del divieto di aggravare il procedimento; Violazione del principio di uguaglianza e della par condicio tra i candidati; Violazione del principio del soccorso istruttorio.

La mancata ammissione dei ricorrenti alle prove orali del concorso di cui è causa è viziata dalle gravi irregolarità commesse dalla P.a. resistente nella gestione della prova preselettiva informatizzata.

La prima grave irregolarità consiste nel non aver utilizzato per lo svolgimento della prova informatizzata un gruppo di continuità per prevenire i rischi di cali di tensione e interruzione energia elettrica.

La seconda irregolarità consiste nel non aver concesso ai ricorrenti, nonostante l'interruzione di energia elettrica, alcun tempo supplementare per lo svolgimento della prova scritta.

Quanto alla prima irregolarità, è palese la violazione dei principi di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 della legge n. 241/ 1990.

Sul punto è sufficiente annotare come una delle più elementari precauzioni da adoperare per evitare i rischi di perdita dati informatici dovuti ad interruzione di energia elettrica è l'utilizzo di gruppi di continuità che consentono alle apparecchiature informatiche di continuare a funzionare anche in caso di interruzione dell'energia elettrica.

Si tratta di strumenti di larghissima diffusione e di bassissimo costo di cui la P.A. avrebbe dovuto e potuto facilmente dotarsi per garantire un corretto svolgimento delle operazioni concorsuali

Quanto alla seconda irregolarità, è assolutamente sorprendente che, nonostante il black out che aveva determinato l'interruzione della prova, non sia stato concesso ai ricorrenti il tempo necessario per verificare la correttezza e la corrispondenza dei dati salvati e ripristinati dalla rispettiva postazione informatica.

Con ciò si vuole significare che, prima di far ripartire il tempo a disposizione per l'ultimazione della prova, il Comitato di vigilanza avrebbe dovuto concedere ai candidati un congruo tempo per verificare la correttezza e la corrispondenza dei dati salvati e ripristinati da ciascuna postazione, tanto più che per uno di essi l'elaborato era risultato irrimediabilmente perso.

Pertanto, i ricorrenti hanno dovuto impiegare gran parte del restante tempo a disposizione per completare la prova a ricontrollare quanto già fatto, onde verificare la correttezza del ripristino la corrispondenza dei dati salvati con quanto da loro prodotto sino al momento del Blackout elettrico. Ciò ha condizionato in negativo lo svolgimento della prova da parte dei ricorrenti i quali, dopo oltre due ore dall'inizio della prova, hanno dovuto impiegare le energie residue per ricontrollare dall'inizio il proprio elaborato, solo per assicurarsi che il blackout elettrico non avesse compromesso o pregiudicato quanto svolto sino a quel momento.

Sotto questo profilo il comportamento della P.a. appare in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa con riferimento ai suoi corollari del divieto di "aggravare il procedimento" e del c.d. "soccorso istruttorio" sanciti dagli artt. 1 comma 2 e dall'art. 6 della legge 241/1990.

In proposito, meritano di essere condivise le argomentazioni svolte dal TAR Lazio nella Sentenza n. 5867/2019 ove si osserva: "anche in attivazione del c.d. "che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico."

Tanto chiarito, è evidente come i ricorrenti siano stati disorientati dall'intervenuto Blackout che, inevitabilmente, ha compromesso il loro livello di concentrazione condizionando il risultato finale.

Ne consegue che la P.a. non ha garantito ai ricorrenti parità di condizioni rispetto agli altri candidati, con evidente violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

In conclusione l'intero procedimento cui è conseguita la mancata ammissione dei ricorrenti alla prova successiva è palesemente viziato dalle gravi irregolarità commesse dalla P.A.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al fumus boni juris si rimanda a quanto dedotto nei motivi d'impugnazione.

Quanto al periculum in mora si evidenzia come i provvedimenti impugnati pregiudichino in modo grave ed irrimediabile la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso. Pertanto, essendo imminente lo svolgimento della prove orali è indispensabile che i ricorrenti siano ammessi con riserva a partecipare alle stesse ovvero che si ordini alla P.A. di rinnovare nei confronti dei ricorrenti la prova scritta. Diversamente, gli istanti non potrebbe neppure invocare una tutela di tipo risarcitorio in quanto, non essendo ammessi a sostenere le prove successive, non potrebbero neppure dimostrare di essere in grado di superarle.

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale adito:

In via cautelare:

Ex art. 55 c.p.a., Suspendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare alla P.a. di ammettere i ricorrenti con riserva a partecipare alla prova orale del corso - concorso bandito con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736 ; ovvero in via gradata ordinare alla P.A. di rinnovare nei confronti dei ricorrenti la prova scritta

Nel merito

Annullare gli atti e i provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe e per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti di sostenere la prova orale di cui al Bando ovvero in subordine alla ripetizione della prova scritta;

Il tutto con vittoria di spese di lite.

Pozzuoli li 24.05.2019

Avv. Ferdinando Gelo

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Ferdinando Gelo in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 04.06.2009 n. 183, previa iscrizione al nr. 118 del mio registro cronologico, ho notificato per conto dei ricorrenti il sueseteso ricorso al TAR Lazio Sede di Roma al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 78768423117-3 spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Ferdinando Gelo

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Ferdinando Gelo in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 04.06.2009 n. 183, previa iscrizione al nr. 119 del mio registro cronologico, ho notificato per conto dei ricorrenti il sueseteso ricorso al TAR Lazio Sede di Roma al Eusebi Cristina c.f.SBECST76S66F257N residente in Pescara alla via Di Girolamo n. 50 Cap 65125 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 78768423116-2 spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Ferdinando Gelo